

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 27 gennaio 2025

In Aosta, il giorno ventisette (27) del mese di gennaio dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore sette e trentatre minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

L'Assessore Luciano CAVERI è assente alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **66** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI PER LA CONCESSIONE DI AIUTI A ENTI LOCALI E LORO FORME ASSOCIATIVE O A SOGGETTI PRIVATI CHE OPERANO SENZA FINI DI LUCRO PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI TEMATICHE DI INTERESSE AGRICOLO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMI 1, LETTERA C), E 2, LETTERA A) DELLA L.R. 17/2016. REVOCA DELLA DGR 208/2022.

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, recante la disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale, così come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2024, n. 1 e, in particolare:

- l'articolo 17, comma 1, lettera c), in combinato disposto con il comma 2, lettera a), che stabilisce che, al fine di valorizzare e promuovere il settore agricolo, le filiere corte e la cultura rurale, con particolare riferimento al settore zootecnico e all'animazione sociale, la Regione può concedere, agli enti locali, alle loro forme associative e ai soggetti privati che operano senza fini di lucro, aiuti a fondo perduto o in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti ai beneficiari, per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere, esposizioni e manifestazioni finalizzate a valorizzare e promuovere il settore agricolo e la cultura rurale;
- l'articolo 17, comma 4 della l.r. 17/2016 a mente del quale gli aiuti di cui al comma 1, lettera c), sono concessi, in favore dei beneficiari di cui al comma 2, lettera a) del medesimo articolo 17, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831, in quanto applicabile;

atteso che l'articolo 31 della l.r. 17/2016 demanda alla Giunta regionale la definizione, con propria deliberazione, delle condizioni di ammissibilità e ogni altro aspetto concernente i procedimenti amministrativi relativi alla concessione degli aiuti di cui sopra;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 28 febbraio 2022, con la quale erano stati approvati i precedenti criteri applicativi per la concessione degli aiuti a fondo perduto, di cui all'articolo 17, commi 1, lettera c) e 2, lettera a) della l.r. 17/2016;

atteso che i competenti uffici ritengono necessario aggiornare i criteri applicativi contenuti nell'allegato alla DGR 208/2022, apportandovi alcune modificazioni dal punto di vista tecnico-amministrativo, con particolare riguardo alla ridefinizione della distinzione tra manifestazioni a valenza regionale e a valenza primaria, al fine di superare l'eccessiva differenza di importo dell'aiuto tra le manifestazioni ricomprese nelle due categorie, derivante dalle modalità di determinazione della spesa ammissibile di cui all'articolo 8 di tali criteri applicativi;

vista la bozza dei criteri applicativi per la concessione degli aiuti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera a) della l.r. 17/2016, predisposta dagli uffici competenti, con la quale sono stati ridefiniti gli aspetti individuati al punto precedente;

ritenuto di approvare tali criteri e procedere alla revoca, per sostituzione, della DGR 208/2022 al fine di rendere maggiormente agevole la consultazione dell'atto da parte dell'utenza esterna interessata;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

considerato che la Dirigente della Struttura Consorzi di miglioramento fondiario, consorzierie e produzioni vegetali ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027, nell'ambito del programma n. 16.001 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentari, attribuisce alla Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

considerato che la Dirigente della Struttura Consorzi di miglioramento fondiario, consorzierie e produzioni vegetali ha rilasciato il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare i criteri applicativi disciplinanti le modalità di concessione agli enti locali, alle loro forme associative e ai soggetti privati che operano senza fini di lucro, degli aiuti a fondo perduto o in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti ai beneficiari, per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere, esposizioni e manifestazioni finalizzate a valorizzare e promuovere il settore agricolo e la cultura rurale, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera a) della l.r. 17/2016, contenuti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di revocare la DGR 208/2022;
- 3) di dare atto che le disposizioni applicative per gli aiuti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera a) hanno decorrenza dall'anno 2025 e che i gli aiuti medesimi trovano copertura sui capitoli U0022064 "Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per la realizzazione di manifestazioni tematiche di interesse agricolo", e U0023141 "Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per la realizzazione di manifestazioni tematiche di interesse agricolo", del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta, nei limiti degli stanziamenti iscritti a bilancio;
- 4) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, come stabilito dall'articolo 3, comma 2, della l.r. 17/2016, e sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo www.regione.vda.it/agricoltura.

1. Ambito di applicazione

1.1 I criteri di cui alla presente deliberazione si applicano per la concessione di aiuti a fondo perduto agli enti locali e alle loro forme associative o a soggetti privati che operano senza fine di lucro, per l'organizzazione di concorsi, fiere, esposizioni e manifestazioni finalizzati a promuovere il settore agricolo e la cultura rurale, di cui all'art. 17 comma 1, lettera c) della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).

2. Tipologia di intervento

2.1 Sono concessi aiuti per l'organizzazione di concorsi, fiere, esposizioni e manifestazioni finalizzati a valorizzare e promuovere il settore agricolo, le filiere corte, la cultura rurale e l'animazione sociale.

2.2 Nell'ambito delle manifestazioni di cui al punto 2.1, si distinguono:

- a) le manifestazioni a valenza regionale, organizzate sul territorio regionale, in forma itinerante in più appuntamenti, che rappresentano l'immagine dell'intera regione;
- b) le manifestazioni a valenza primaria che per la loro rinomanza, promuovendo eventi tradizionali legati alla promozione di un prodotto a denominazione di origine protetta (DOP), sono tali da rappresentare l'immagine dell'intera regione;
- c) le manifestazioni a valenza primaria che per la loro rinomanza, promuovendo eventi tradizionali legati alla cultura agricola e alle diverse filiere agroalimentari del territorio, sono tali da rappresentare l'immagine dell'intera regione
- d) le manifestazioni a valenza locale o intercomunale così come dettagliate al punto 7.1 oppure non comprese nei punti precedenti.

2.3 I criteri di cui alla presente deliberazione non trovano applicazione per le manifestazioni costituite, in forma itinerante o stanziale sul territorio regionale, da fasi eliminatorie e da finale di Batailles de Reines, de Moudzon e de Chèvres organizzate dall'Association Amis Batailles de Reines, dall'Association régionale Compagnons Batailles de Moudzon e dall'Association Comité régional Batailles des Chèvres.

2.4 I criteri per la concessione degli aiuti di cui alla presente deliberazione non trovano applicazione per manifestazioni di carattere sportivo ancorché a contorno della manifestazione medesima siano proposte degustazioni o altri momenti conviviali comunque denominati con prodotti locali delle diverse filiere enogastronomiche.

3. Beneficiari

3.1 Possono beneficiare degli aiuti gli enti locali e loro forme associative o soggetti privati che operano senza fine di lucro, quali, in particolare, associazioni, pro loco e comitati che hanno sede e operano in Valle d'Aosta e il cui Statuto ha finalità coerenti con le iniziative oggetto di aiuto.

4. Requisiti oggettivi

4.1 Gli aiuti sono ammissibili a condizione che le relative iniziative per le quali si richiede il contributo:

- a) si svolgano sul territorio regionale;
- b) riguardino la promozione e la valorizzazione di prodotti agricoli e agroalimentari locali e l'autenticità e le tradizioni rurali della comunità valdostana;
- c) siano avviate dopo la presentazione delle domande di aiuto. Nei casi in cui il richiedente avvii la realizzazione degli eventi dopo la presentazione della domanda di sostegno, ma prima della data del documento di approvazione dell'aiuto, lo fa a proprio rischio. Potrebbe, infatti, accadere che la proposta presentata non sia accolta oppure lo sia solo in parte. In quest'ultimo caso soltanto le spese conformi all'atto di approvazione saranno riconosciute ammissibili.

5. Spese ammissibili

5.1 Sono ammissibili a beneficiare dell'aiuto esclusivamente le seguenti voci di spesa:

- a) spese di organizzazione quali, in particolare, servizio fonico, vigilanza, assicurazione, piani di sicurezza, spese di locazione e allestimento capannoni e toilettes chimiche, servizio di assistenza veterinaria, sanitaria (Croce rossa, 118), diritti USL, diritti S.I.A.E., vigili del fuoco, acquisto di prodotti locali in filiera completa o parziale da servire in degustazioni guidate e gratuite allo scopo di esaltare le caratteristiche qualitative dei prodotti del territorio, collaborazioni esterne con sommeliers e chef, acquisto di materiali di consumo utili all'organizzazione e alla realizzazione di assaggi e degustazioni;
- b) spese di animazione purché realizzata da gruppi valdostani (gruppi folkloristici, compagnie teatrali, gruppi musicali e corali);
- c) spese di promozione, effettuate attraverso la realizzazione di materiale informativo promozionale, acquisto spazi promozionali su carta stampata, radio, televisione, internet, affissione di manifesti e di locandine;
- d) spese per premi non erogati in denaro conferiti a premiati;
- e) Iva, esclusivamente se costituisce per intero un costo definitivo non recuperabile.

5.2 Non sono ammesse spese per oneri e tributi e altre voci di spesa non indicate al punto 5.1.

6. Intensità dell'aiuto

6.1 L'aiuto è fissato nella misura del 100 per cento della spesa ammessa.

6.2 Nel caso in cui lo stanziamento di bilancio risulti insufficiente, sarà operata una riduzione lineare sulla spesa determinata ai sensi del punto 7, in modo da rientrare nei limiti delle disponibilità.

6.3 In caso di ulteriori fondi resi disponibili nel bilancio regionale nel corso dell'anno di riferimento, gli importi degli aiuti potranno essere integrati, per tutti i richiedenti, nel limite della spesa ammissibile, già calcolata in fase istruttoria.

6.4 L'aiuto concesso, sommato alle eventuali entrate percepite durante la manifestazione, ivi compresi altri finanziamenti dell'Amministrazione regionale e di enti pubblici, non può superare l'importo delle spese sostenute.

6.5 Gli aiuti di cui al punto 1.1 sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", in quanto applicabile.

6.6 Qualora i beneficiari finali dell'aiuto concesso all'ente pubblico o privato che opera senza fine di lucro siano PMI operanti nel territorio regionale nel settore agricolo, il suddetto aiuto sarà registrato in capo alle medesime nell'applicativo "Concessioni" in SIAN, ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, così come previsto dal comma 4 dell'articolo 17.

7. Massimali di spesa ammissibile

7.1 La spesa ammissibile è calcolata in funzione della tipologia di manifestazione e di prodotto agroalimentare maggiormente promosso e valorizzato nell'ambito dell'iniziativa medesima, nel modo seguente:

- Manifestazioni a valenza regionale o primaria di cui al punto 2.2, lettera a), b) e c):

Tipologia di manifestazione	Spesa ammissibile
Manifestazioni a valenza regionale, organizzate sul territorio regionale, in forma itinerante in più appuntamenti, che rappresentano l'immagine dell'intera regione	22.000 euro
Manifestazioni a valenza primaria che, per la loro rinomanza, promuovendo eventi tradizionali legati alla promozione di un prodotto a denominazione di origine protetta (DOP), sono tali da rappresentare l'immagine dell'intera regione	20.000 euro
Manifestazioni a valenza primaria che per la loro rinomanza, promuovendo eventi tradizionali legati alla cultura agricola e alle diverse filiere agroalimentari del territorio, sono tali da rappresentare l'immagine dell'intera regione	14.000 euro

- Manifestazioni a valenza locale e/o intercomunale di cui al punto 2.2 lettera d):

Tipologia di manifestazione	Spesa ammissibile
Manifestazioni che prevedono la promozione e la valorizzazione di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), ai prodotti a indicazione geografica (IGP) e ai prodotti agroalimentari tradizionali (PAT)	4.000 euro
Manifestazioni che prevedono la promozione e la valorizzazione di altri prodotti enogastronomici	2.000 euro
Manifestazioni a che prevedono la promozione di eventi tradizionali legati alla cultura agricola	1.500 euro
Désarpe	4.000 euro

7.2 Nel caso in cui l'importo previsto al punto precedente sia superiore al preventivo di spesa revisionato, la spesa ammissibile sarà pari a quest'ultimo.

8. Presentazione della domanda di aiuto

8.1 Le domande di aiuto devono essere trasmesse esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica agricoltura@pec.regione.vda.it entro il 31 marzo di ogni anno o il primo giorno feriale successivo, nel caso in cui tale data dovesse cadere di giorno festivo o prefestivo.

8.2 I soggetti di cui al punto 3 possono presentare un'unica domanda di aiuto che può riguardare la partecipazione a un massimo di due iniziative nell'anno di competenza, ovvero due domande distinte riferite, ognuna, a una iniziativa.

8.3 Le domande sono inoltrate attraverso l'utilizzo della modulistica appositamente predisposta reperibile sul sito istituzionale della Regione (www.regione.vda.it/agricoltura), e devono essere corredate della seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto limitatamente alla prima istanza e, in quelle successive, solo se sono intervenute modifiche;
- b) descrizione dettagliata e contenuto dell'iniziativa che si intende realizzare, compresi la storicità della manifestazione, gli aspetti relativi al mantenimento e alla promozione della cultura rurale, alla valorizzazione dei prodotti agricoli e del territorio, al pubblico stimato nel corso delle ultime manifestazioni, alla correlazione tra luogo della manifestazione e la vocazione del territorio e infine alla presenza di altri prodotti o eventi qualificanti la manifestazione;
- c) dettagliato preventivo di spesa e quantificazione delle entrate previste;
- d) indicazione del beneficiario ultimo dell'aiuto erogato all'ente richiedente;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla tipologia di attività svolta, ai fini dell'eventuale applicazione della ritenuta d'acconto e sul proprio regime IVA;
- f) dichiarazione del legale rappresentante che l'importo del contributo richiesto, sommato alle eventuali entrate, non supera l'importo delle spese sostenute e che non vengono percepiti altri finanziamenti dall'Amministrazione regionale e da enti pubblici per le voci di spesa coperte dal presente contributo.

8.4 La Struttura competente può richiedere la presentazione di documentazione aggiuntiva ai fini della determinazione dell'aiuto.

9. Soggetti coinvolti

9.1 I procedimenti amministrativi avviati a seguito dell'applicazione delle presenti disposizioni vedono coinvolti i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:

- a) responsabile del procedimento;
- b) responsabile dell'istruttoria;
- c) commissione tecnica.

9.2 Il responsabile del procedimento è il dirigente della struttura Consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e produzioni vegetali. Il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 5bis, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove

disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il Coordinatore del Dipartimento agricoltura.

9.3 Il responsabile dell'istruttoria è individuato dal responsabile del procedimento contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento ed è il tecnico che predispone l'istruttoria delle pratiche.

9.4 Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri è istituita una Commissione tecnica così composta:

- a) il dirigente competente, con funzioni di presidente;
- b) un funzionario o un tecnico dell'ufficio competente;
- c) il tecnico responsabile dell'istruttoria.

9.5 La Commissione tecnica esercita le seguenti funzioni:

- a) valuta, su richiesta del responsabile dell'istruttoria, le istanze che richiedono un'analisi collegiale approfondita;
- b) esamina le richieste di riesame di determinazioni assunte dall'ufficio competente;
- c) definisce in armonia con i presenti criteri, ulteriori criteri di dettaglio ai fini dell'esame delle domande, e per la gestione degli aiuti qualora risultino insufficienti le norme tecniche contenute nelle presenti disposizioni.

9.6 Le decisioni e le risoluzioni della Commissione tecnica sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le votazioni avvengono a scrutinio palese.

10. Concessione dell'aiuto

10.1 L'istruttoria delle domande di aiuto è volta:

- alla verifica, ai fini dell'ammissibilità, della correttezza e completezza della documentazione presentata, nonché della sottoscrizione da parte del richiedente;
- alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità.

10.2 Entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il dirigente competente provvede, con proprio provvedimento dirigenziale all'interno del quale è data indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all'aiuto, all'approvazione della graduatoria dei beneficiari, alla concessione dell'aiuto e all'impegno della spesa, nei limiti delle disponibilità a bilancio e ne dà comunicazione agli interessati.

11. Presentazione della domanda di pagamento

11.1 A manifestazione ultimata, i soggetti beneficiari si impegnano a presentare la rendicontazione delle spese sostenute alla struttura competente. Il contributo è liquidato a saldo a condizione che il beneficiario presenti la seguente documentazione:

- a) rendiconto consuntivo dettagliato delle spese sostenute per la manifestazione firmato dal legale rappresentante;
- b) rendiconto consuntivo dettagliato delle entrate percepite per la manifestazione firmato dal legale rappresentante;
- c) giustificativi di pagamento secondo quanto previsto al punto 11.3;

- d) dichiarazione attestante che l'importo del contributo, sommato ad eventuali entrate, non supera l'importo delle spese sostenute, sottoscritta dal legale rappresentante;
 - e) relazione dettagliata finale dell'iniziativa dove emergano gli obiettivi raggiunti;
 - f) per le manifestazioni a valenza regionale o primaria, copia dei corrispettivi dichiarati all'Agenzia delle Entrate.
- 11.2 Il termine per la presentazione della domanda di liquidazione dell'aiuto è fissato, di norma, entro l'anno di competenza dell'avvenuta manifestazione.
- 11.3 Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione dell'intervento deve essere utilizzata una delle seguenti modalità di pagamento:
- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione;
 - b) carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
 - c) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - d) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).

12. Adempimenti e obblighi di informazione e pubblicità

- 12.1 I soggetti beneficiari dell'aiuto si impegnano a promuovere e a valorizzare i prodotti enogastronomici e artigianali della regione nel corso delle manifestazioni in calendario allo scopo di far conoscere le tradizioni enogastronomiche locali. A tal fine, in particolare, nelle buvette e nei punti di ristoro allestiti nel corso delle manifestazioni oggetto dell'aiuto è preferibile l'utilizzo di vini valdostani e nella somministrazione dei pasti l'utilizzo di prodotti valdostani.
- 12.2 Il supporto dell'Amministrazione regionale deve essere messo in evidenza attraverso l'apposizione del relativo logo istituzionale sul materiale di comunicazione e promozionale (dépliants, manifesti, locandine, sito web, pubblicità, calendari, ecc.).
- 12.3 Il materiale promozionale deve essere visionato dalla Struttura competente prima della stampa. Lo stesso materiale stampato deve, inoltre, pervenire alla sede

dell'Assessorato competente in materia di agricoltura ai fini della sua affissione e diffusione attraverso i canali promozionali dell'Assessorato medesimo.

13. Controlli ex post

13.1 Il rispetto delle tempistiche e il controllo sulle dichiarazioni rese dal beneficiario è effettuato dal responsabile dell'istruttoria su tutte le domande in corso di istruttoria. L'Amministrazione può procedere a controlli amministrativi, verifiche in loco, anche a campione.

14. Revoca dell'aiuto

14.1 La revoca totale o parziale degli aiuti di cui alle presenti disposizioni è disposta con provvedimento del dirigente nei seguenti casi in cui il beneficiario:

- a) ostacola volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
- b) fornisce, ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, dichiarazioni mendaci o false attestazioni tali da indurre in errore la struttura competente;
- c) pubblica materiale di comunicazione finanziato dai presenti criteri omettendo l'apposizione del logo istituzionale oppure ne adotta uno diverso, pur con la scritta Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste;
- d) viola gli obblighi previsti dal paragrafo 12 in merito all'utilizzo di prodotti locali nei punti ristoro;
- e) effettua le iniziative e/o manifestazioni in luoghi o date diverse da quelli programmati, in assenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

14.2 Nei casi di cui al punto 14.1, lettere a) e b) è prevista la revoca totale del contributo.

14.3 Nei casi di cui al punto 14.1, lettere c), d) ed e) è applicata la riduzione della spesa ammissibile in misura proporzionale all'errore e/o irregolarità riscontrata.

14.4 La revoca totale comporta il disimpegno delle somme non liquidate e l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare del contributo percepito, maggiorato di una penale pari al 10 per cento del medesimo ammontare. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

14.5 La mancata restituzione dell'aiuto entro i termini di cui al punto 14.4 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca.

15. Sanzioni

15.1 Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui al paragrafo 13, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca dell'aiuto ai sensi del precedente punto 14.1, lettera b), incorre secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la

reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di aiuto erogato di importo pari o inferiore a euro 3.996,96, si applica una sanzione amministrativa da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

16. Cumulo

- 16.1 Gli aiuti concessi ai sensi delle disposizioni di cui alla presente deliberazione non sono, per le medesime iniziative, cumulabili con gli aiuti erogati nell'ambito dell'Intervento SRG10 del Complemento regionale di sviluppo rurale.
- 16.2 Gli aiuti concessi ai sensi delle disposizioni di cui alla presente deliberazione sono, per le medesime iniziative, cumulabili con altri aiuti pubblici diversi da quelli di cui al punto 16.1, limitatamente alle voci di spesa non ammesse ad aiuto, ai sensi dei presenti criteri, o eccedenti i massimali di cui ai medesimi.

17. Trattamento dei dati

- 17.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679, è individuata nella "Legge" che ha previsto un aiuto per la valorizzazione e la promozione del settore agricolo, delle filiere corte, della cultura rurale e dell'acquacoltura.
- 17.2 La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di titolare e responsabile del trattamento dei dati in relazione all'intero procedimento di cui alla presente deliberazione. Delegata del trattamento è la Struttura competente in materia di aiuti di cui all'articolo 17, della l.r. 17/2016. I dati personali oggetto del trattamento sono, in particolare, i seguenti:
- i dati anagrafici del soggetto richiedente;
 - l'IBAN del richiedente l'aiuto;
 - i dati relativi alla sussistenza dei requisiti cui le leggi subordinano l'erogazione di sovvenzioni pubbliche e, in particolare, quelli relativi alla regolarità antimafia per il beneficiario e gli altri soggetti di cui all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011;
 - i dati relativi alla sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione degli aiuti ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato (assenza di ordini di recupero, assenza di procedure concorsuali ecc.).
- 17.3 I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del procedimento rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione dell'aiuto, per le verifiche successive sulla spettanza dell'aiuto e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.
- 17.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.
- 17.5 I dati trattati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario dell'aiuto per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai responsabili del trattamento e alle persone autorizzate al trattamento che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del

responsabile e ancora nei casi in cui la comunicazione sia necessaria perché imposta dalla legge o per adempiere a un ordine dell'autorità giudiziaria nell'ambito delle finalità del trattamento.

- 17.6 L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web della Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere l'aiuto.

18. Disposizione transitoria

- 18.1 Alle domande presentate fino alla data di adozione della presente deliberazione, relative a manifestazioni in programma per l'anno 2025, si applica la disciplina di cui alla previgente deliberazione della Giunta regionale 208/2022, fatta salva, per il richiedente, la possibilità di ripresentare la domanda nell'ipotesi in cui la disciplina risulti più favorevole.